Documento 23/04/2012 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 23/04/2012

Riferimento PROT. CNI N. 1967

Note

Allegati

Titolo SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI – ART.10 LEGGE N.183/2011 E SS. MM. – NECESSITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO – AMBITO DI APPLICAZIONE – INCLUSIONE DELLE SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Testo Viene richiesto parere sull'ambito applicativo delle società tra professionisti, introdotte dal decreto-legge n.1/2012, come convertito dalla legge 24 marzo 2012 n.27 (su cui v. la recente circolare CNI 10/04/2012 n.52), nel tessuto dell'art.10 della legge 12 novembre 2011 n.183, nonché sulla fonte dell'obbligo di iscrizione all'albo per tali società.

Sulla questione si osserva quanto segue.

Riguardo la fonte dell'obbligo di iscrizione all'albo, si rileva che la lettera b) del comma 4 dell'art.10 della legge n.183/2011 – trattando dell'atto costitutivo delle società tra professionisti – afferma espressamente (ultimo periodo) che "..il Consiglio dell'Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che…", mentre il comma 7 della medesima disposizione stabilisce che "I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio Ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulti iscritta".

Pur se con una tecnica normativa non encomiabile è quindi confermato l'obbligo di iscrizione all'albo delle società tra professionisti (da cui discende l'obbligo per le stesse di sottostare al potere disciplinare dell'Ordine o Collegio di appartenenza).

Relativamente alla ipotesi – condivisibile – di creare all'uopo una apposita sezione dell'albo, non si può non rinviare ai decreti ministeriali che – ai sensi del comma 10 dell'art.10 legge n.183 cit. – "entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge", devono disciplinare le materie di cui ai commi 4, lett. c), 6 e 7.

Sarà quindi un regolamento governativo a doversi occupare di questi aspetti, così come del regime giuridico generale delle società tra professionisti.

Per quanto concerne invece le (diverse) società di ingegneria, così come le altre società professionali attualmente esistenti, è evidente che per esse non c'è - di per sé – un "obbligo di iscrizione all'albo" : le società attualmente esistenti possono, se lo ritengono, decidere di assumere la veste di società tra professionisti, modificando il proprio atto costitutivo in modo da rispettare e integrare i requisiti richiesti dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art.10 della legge n.183/2011.

Allo stesso modo, riguardo l'oggetto dell'attività, non può che rinviarsi al comma 8 della previsione di legge, che afferma che "La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali", con ciò ammettendo – ad es. – che possa aversi una società con soci avvocati e ingegneri, che si occupi sia di aspetti legali che di progettazione.

Da quanto sopra consegue anche la risposta al quesito "se una società di ingegneria costituita prima della legge 27/2012 debba adeguarsi a tale requisito" : la società – se vuole assumere la denominazione formale di "società tra professionisti" – deve modificare il proprio atto costitutivo, per adattarlo alle regole proprie delle società tra professionisti. Se invece non lo vuol fare (non è, dalla legge, obbligata), rimarrà una società di ingegneria ("Restano salve… …i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge", statuisce il comma 9 dell'art.10 cit.), con le regole proprie delle società di ingegneria.

In sostanza, la regola è che la scelta del modello societario da utilizzare è rimessa alla volontà dei soggetti interessati, che debbono ovviamente tenere conto delle conseguenze derivanti (es. : capitale minimo iniziale, responsabilità patrimoniale dei soci) dall'utilizzo di uno schema societario piuttosto che di un altro, tra quelli regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

Ma non è dalla legge previsto il divieto di prosecuzione dell'attività per i modelli societari previgenti, che anzi sono espressamente salvaguardati.

Relativamente, infine, al consiglio di amministrazione della società tra professionisti, nulla dice la norma riguardo la sua composizione.

Si ritiene, quindi, che trattasi di aspetto che dovrà essere anch'esso chiarito dal futuro regolamento governativo.

In ogni caso, è da tenere a mente che – in sede assembleare e nel capitale sociale – i soci professionisti devono comunque detenere la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e nelle decisioni (ex art.4, lett. b), dell'art. 10 cit.). "In pratica, i soci professionisti devono possedere sia la maggioranza numerica, sia

quella concernente la partecipazione al capitale sociale". Ferma restando l'astratta possibilità di costituire società unipersonali per azioni o a responsabilità limitata (in questo caso l'unico socio deve essere un professionista iscritto all'albo).